

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3809 del 29/07/2021
Oggetto	PRATICA FC17T0101 VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO NEL COMUNE DI SARSINA. CONCESSIONARIO: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVI USO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO - PROGETTO "DAL LAGO AL BIO-PARCO";
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3939 del 29/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventinove LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE FINALIZZATE ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO NEL COMUNE DI SARSINA
CONCESSIONARIO: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
USO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA
DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO - PROGETTO "DAL LAGO AL BIO-PARCO";
PRATICA FC17T0101**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce

che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/02/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

RICHIAMATA la Determinazione Arpae n. DET-AMB-2018-4621 del 11/09/2018 con oggetto "CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO IN COMUNE DI SARSINA (FC). RICHIEDENTE: COMUNE DI SARSINA. USO: REALIZZAZIONE GUADO E AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO" PRATICA FC17T0101 con la quale sono state concesionate , con scadenza 31/12/2036, aree adibite ad interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e turistica dell'area umida del Lago di Quarto in Comune di Sarsina, all'interno delle reti tematiche ed escursionistiche regionali – Progetto "Dal Lago al Bio-Parco";

ATTESO che con Determinazione Arpae n. DET-AMB-2018-5407 del 19/10/2018 l' **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, C.F. 90070700407 - P.IVA 04185880400** con sede legale in Piazza del popolo n. 10 Cesena (FC), è subentrata nella concessione sopra richiamata e sono inoltre sono state variate le superfici concesionate appartenenti alle pertinenze del fiume Savio e del torrente Para, suo affluente in destra, presso la zona umida del Lago di Quarto in Comune di Sarsina, utilizzato come di seguito specificato:

- a) **mq 1.753** in sinistra idraulica del fiume Savio, da adibire a verde pubblico attrezzato;
- b) **mq 22,80** in attraversamento del torrente Para in comune di Sarsina (FC) mediante un guado pedonale lungo m. 19 circa in massi di pietrame posati in appoggio al guado esistente in calcestruzzo;
- c) **mq. 331,20** collocati a bordo lago ed occupati da una passerella in legno lunga circa m. 207;
- d) **mq. 14,40** collocati in sinistra idrografica del torrente Para, occupata da un piccolo pontile in legno;
- e) **mq. 330** costituiti da una sommità arginale su cui è presente un sentiero pedonale da sistemare lungo circa m. 275;

per un totale per gli usi dalla lettera a) ad e) di 2451,40 mq;

- f) interventi quali palizzate, staccionate ecc. per consentire la messa in sicurezza della sentieristica esistente, il cui tracciato si sviluppa in gran parte su aree demaniali con un percorso di oltre **6121,70 mq.**

Le aree sono identificate catastalmente nel comune di Sarsina (FC) in località lago di Quarto al Fg. 50 mappali 69-140-64; al Fg. 62 mapp. 1; al Fg. 56 mapp.14 e al Fg. 66 mapp. 40; in ultimo all'interno della particella catastale priva di mappale e indicata come "acque" divisa tra il comune di Sarsina e Bagno di Romagna, visibile nell'elaborato d.03V - Tavola Sinottica;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 24/05/2021 con protocollo PG/2021/81396 come successivamente integrata in data 11/06/2021 e 01/07/2021 con Note PG/2021/91929-91968 e 103737 l'**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, C.F. 90070700407 - P.IVA 04185880400**, con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 a Cesena (FC), ha chiesto **la seguente variante alla concessione FC17T0101:**

1. Rispetto agli altri interventi inseriti nella concessione di superficie occupata pari a 2451,40 metri quadri (da lettera a) a lettera e) sopra descritta) sono previste le seguenti variazioni:

- aggiunta di 1.254 mq costituiti dalla superficie dell'arginatura (330 metri di lunghezza x una larghezza media della base di 3,8 metri) che si intende recuperare ed adibire a camminamento nella sua parte sommitale, collocati lungo la sponda del lago nel tratto tra l'uscita E45 e l'abitato, catastalmente afferenti al foglio 50 mappale 69, comune di Sarsina;
- eliminazione di 331,20 mq (lettera c) sopra descritta) relativi alla passerella bordo lago prevista dalla precedente concessione che non viene pertanto realizzata;
- ampliamento dell'area da adibire a verde pubblico attrezzato inserita nella precedente concessione per mq 1753 ((lettera a) sopra descritta) che arriva alla superficie di 2618,35 mq con la realizzazione di una zona a prato con alberature. Tale modifica costituisce un ampliamento di 865,35 mq;
- "concessione temporanea" (in quanto al termine dei lavori verrà raccordata con il terreno circostante e non sarà occupata da alcuna opera) di un'area occupata da un accumulo di terreno derivante dai passati interventi di ripulitura del lago, da cui dovrà essere prelevato il terreno per l'ampliamento dell'area attrezzata di cui sopra e per il ripristino della sezione della vecchia arginatura che ospiterà il camminamento. Tale area, catastalmente afferente come al foglio 50 mappale 69 in comune di Sarsina, ha una superficie pari a 2350,39 mq

2. Rispetto all'area di mq. 6121,70 costituita dalla sentieristica esistente, (lettera f) sopra descritta) è specificato che sono confermati tutti gli interventi di recupero e messa in sicurezza, oltre all'apposizione di cartelli escursionistici e didattici dei tratti di sentiero costituenti l'itinerario tematico intorno all'area umida e delle sue diramazioni, aventi una lunghezza complessiva pari a 8328 mt (7160 metri sentiero principale + 1168 metri sentiero secondario). Di questi, 4812 metri sono su proprietà pubblica demaniale e 3516 metri su proprietà privata. Tali sentieri occupano complessivamente una superficie pari a 8328 mq, superiore a quanto indicato nella precedente richiesta ovvero 6121,70 mq, in virtù di alcune deviazioni. Tale aumento è legato a variazioni che interessano soprattutto aree private, la richiesta di concessione relativa ai sentieri su aree demaniali varia molto limitatamente passando da 4686,49 mq a 4812 mq;

ATTESO che a fronte di quanto sopra la superficie totale della concessione dopo la variante è pari a 11.401,94 mq così suddivisa:

1. **mq 4.239,55** di area adibita ad interventi come di seguito specificato:
 - **mq 2618,35** in sinistra idraulica del fiume Savio, da adibire a verde pubblico attrezzato all'interno della quale è prevista anche una struttura in legno con fondazioni su pali da adibire ad aula didattica;
 - **mq 22,80** in attraversamento del torrente Para in comune di Sarsina (FC) mediante un guado pedonale lungo m. 19 circa in massi di pietrame posati in appoggio al guado esistente in calcestruzzo;
 - **mq. 14,40** collocati in sinistra idrografica del torrente Para, occupata da un piccolo pontile in legno;
 - **mq. 330** costituiti da una sommità arginale su cui è presente un sentiero pedonale da sistemare lungo circa m. 275;
 - **mq. 1254** costituiti dalla superficie dell'arginatura che si intende recuperare ed adibire a camminamento nella sua parte sommitale;
2. **mq. 2.350,39** per "concessione temporanea" per area occupata da un accumulo di terreno derivante dai passati interventi di ripulitura del lago, da cui dovrà essere prelevato il terreno per l'ampliamento

dell'area attrezzata di cui sopra e per il ripristino della sezione della vecchia arginatura che ospiterà il camminamento;

3. **mq. 4.812** costituiti dalla sentieristica esistente oggetto di interventi quali palizzate, staccionate ecc. per consentire la messa in sicurezza e l'apposizione di cartelli escursionistici e didattici;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 193 del 23/06/2021 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza (art.16, comma 9 della L.R. 7/2004);
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2198 del 28/06/2021, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2021/105207 del 06/07/2021, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il concessionario ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2021/118799 del 29/07/2021;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 25/06/2021 quale contributo alle spese d'istruttoria per la variante in oggetto, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
7. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto sia nel Nulla Osta Idraulico n. n. 2198 del 28/06/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2036;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere all'**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, C.F. 90070700407 - P.IVA 04185880400**, con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 a Cesena (FC), la variante alla concessione FC17T0101 per occupazione di aree adibite ad interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e turistica dell'area umida del Lago di Quarto in Comune di Sarsina, all'interno delle reti tematiche ed escursionistiche regionali – Progetto "Dal Lago al Bio-Parco";

2. di stabilire che la DET-AMB-2018-5407 del 19/10/2018 è sostituita integralmente dal presente atto;

3. **che l'area demaniale totale è pari a 11.401,94 mq**, come indicato nei seguenti elaborati progettuali conservati nel fascicolo istruttorio:

- a.01v Relazione tecnica perizia di variante
- d.02v Tavola generale di progetto
- d.03v Tavola sinottica corretta
- d.05v Elaborati grafici perizia di variante
- computo superfici varianti corretto

Tale area è così suddivisa:

A.mq 4.239,55 di area adibita ad interventi come di seguito specificato:

- **mq 2618,35** in sinistra idraulica del fiume Savio, da adibire a verde pubblico attrezzato all'interno della quale è prevista anche una struttura in legno con fondazioni su pali da adibire ad aula didattica;
- **mq 22,80** in attraversamento del torrente Para in comune di Sarsina (FC) mediante un guado pedonale lungo m. 19 circa in massi di pietrame posati in appoggio al guado esistente in calcestruzzo;
- **mq. 14,40** collocati in sinistra idrografica del torrente Para, occupata da un piccolo pontile in legno;
- **mq. 330** costituiti da una sommità arginale su cui è presente un sentiero pedonale da sistemare lungo circa m. 275;
- **mq. 1254** costituiti dalla superficie dell'arginatura che si intende recuperare ed adibire a camminamento nella sua parte sommitale;

B. mq. 2.350,39 per "concessione temporanea" per area occupata da un accumulo di terreno derivante dai passati interventi di ripulitura del lago, da cui dovrà essere prelevato il terreno per l'ampliamento dell'area attrezzata di cui sopra e per il ripristino della sezione della vecchia arginatura che ospiterà il camminamento;

C. mq. 4.812 costituiti dalla sentieristica esistente oggetto di interventi quali palizzate, staccionate ecc. per consentire la messa in sicurezza e l'apposizione di cartelli escursionistici e didattici;

Le aree sono identificate catastalmente nel comune di Sarsina (FC) in località lago di Quarto al Fg. 50 mappali 69-140-64; al Fg. 62 mapp. 1; al Fg. 56 mapp.14 e al Fg. 66 mapp. 40; in ultimo all'interno della particella catastale priva di mappale e indicata come "acque" divisa tra il comune di Sarsina e Bagno di Romagna, visibile nell'elaborato d.03V - Tavola Sinottica;

4. **di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2036.**

5. **contestualmente alla comunicazione della data di effettiva ultimazione delle opere previste è necessario che sia comunicata anche l'avvenuto ripristino dei luoghi in riferimento all'area adibita a concessione temporanea di mq. 2.350,39 di cui alla lettera B del punto 3 sopra richiamato;**

6. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2198 del 28/06/2021 che si consegna in copia semplice al concessionario;

9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo

specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec. protocollo@pec.unionevallesavio.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

12. le somme versate saranno introitate sul Capitolo n. 04615 i parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
13. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

**Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione pratica **FC17T0101** a favore del **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, C.F. 90070700407 - P.IVA 04185880400** con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 47121 Cesena (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto occupazione di aree adibite ad interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e turistica dell'area umida del Lago di Quarto in Comune di Sarsina, all'interno delle reti tematiche ed escursionistiche regionali – Progetto "Dal Lago al Bio-Parco".

L'area demaniale totale è pari a 11.401,94 mq, come indicato nei seguenti elaborati progettuali conservati nel fascicolo istruttorio

- a.01v Relazione tecnica perizia di variante
- d.02v Tavola generale di progetto
- d.03v Tavola sinottica corretta
- d.05v Elaborati grafici perizia di variante
- computo superfici varianti corretto

Tale area è così suddivisa:

A.mq 4.239,55 di area adibita ad interventi come di seguito specificato:

- **mq 2618,35** in sinistra idraulica del fiume Savio, da adibire a verde pubblico attrezzato all'interno della quale è prevista anche una struttura in legno con fondazioni su pali da adibire ad aula didattica;
- **mq 22,80** in attraversamento del torrente Para in comune di Sarsina (FC) mediante un guado pedonale lungo m. 19 circa in massi di pietrame posati in appoggio al guado esistente in calcestruzzo;
- **mq. 14,40** collocati in sinistra idrografica del torrente Para, occupata da un piccolo pontile in legno;
- **mq. 330** costituiti da una sommità arginale su cui è presente un sentiero pedonale da sistemare lungo circa m. 275;
- **mq. 1254** costituiti dalla superficie dell'arginatura che si intende recuperare ed adibire a camminamento nella sua parte sommitale;

B. mq. 2.350,39 per "concessione temporanea" per area occupata da un accumulo di terreno derivante dai passati interventi di ripulitura del lago, da cui dovrà essere prelevato il terreno per l'ampliamento dell'area attrezzata di cui sopra e per il ripristino della sezione della vecchia arginatura che ospiterà il camminamento;

C. mq. 4.812 costituiti dalla sentieristica esistente oggetto di interventi quali palizzate, staccionate ecc. per consentire la messa in sicurezza e l'apposizione di cartelli escursionistici e didattici;

Le aree sono identificate catastale nel comune di Sarsina (FC) in località lago di Quarto al Fg. 50 mappali 69-140-64; al Fg. 62 mapp. 1; al Fg. 56 mapp.14 e al Fg. 66 mapp. 40; in ultimo all'interno di particella catastale priva di

mappale e indicata come "acque" divisa tra il comune di Sarsina e Bagno di Romagna, visibile nell'elaborato d.03V - Tavola Sinottica.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata fino al 31/12/2036.

Contestualmente alla comunicazione della data di effettiva ultimazione delle opere previste è necessario che sia comunicata anche l'avvenuto ripristino dei luoghi in riferimento all'area adibita a concessione temporanea di mq. 2.350,39 di cui alla lettera B del punto 3 sopra richiamato.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, prima di dare inizio alle lavorazioni, il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione e dovrà nominare un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al termine degli stessi ne attesti la conformità. Le comunicazioni devono essere inviate a mezzo posta elettronica, a mezzo p.e.c. a aoofc@cert.arpae.emr.it e a stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici di riferimento.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del

concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
10. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, parte integrante del presente Atto.
11. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 2198 del 28/06/20201 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

" (omissis) 1) La durata del nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

(omissis)

3) Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;

4) Le opere dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati grafici trasmessi con nota prot. n. 93991/2021 del 15/06/2021, acquisita al protocollo 15/06/2021.33085 ed in particolare:

- a.01v Relazione tecnica perizia di variante*
- d.02v Tavola generale di progetto*
- d.03v Tavola sinottica corretta*
- d.05v Elaborati grafici perizia di variante,*

che sono parte integrante del presente provvedimento pur non essendo materialmente allegati;

5) Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere

concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari. Il soggetto autorizzato dovrà acquisire l'assenso di Enel Green Power SpA all'utilizzo delle aree di sua proprietà, in quanto gestore della diga, proprietario e concessionario delle pertinenze demaniali del fiume Savio e del torrente Para per le parti afferenti al lago di Quarto;

6) Spetta al soggetto autorizzato richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni;

7) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta al ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

8) per ragioni di protezione dell'avifauna durante la nidificazione, in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione nel periodo 01 marzo al 30 giugno compresi di ogni anno (Deliberazione Giunta Regionale n. 3939 del 06.09.1994);

9) il materiale di risulta, quali ramaglie o materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;

10) è vietato lasciare a terra o gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;

11) il richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione di quanto autorizzato e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e le migliorie a tutela del buon regime idraulico del corso d'acqua che si rendessero necessarie prescritte da questo Servizio;

12) la sorveglianza sulle opere eseguite, sul loro stato di conservazione ed efficienza, con particolare riguardo ai collegamenti di acqua attraverso l'argine da recuperare, è a carico del richiedente così come il ripristino dei danni che dovessero insorgere alle opere anche a seguito di eventi alluvionali;

13) Questa Agenzia potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua;

14) Il concessionario dovrà comunicare per iscritto a questa Agenzia Regionale il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione;

15) Il concessionario dovrà comunicare inoltre a questa Agenzia il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail). Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it.

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;

3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche

mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena;

7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.(omissis)

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a

suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.